

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-258	del 18/04/2013
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “Server 8” relativa alla fornitura di Server entry Deskside a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.	
Proposta	n. PDTD-2013-262 del 16/04/2013	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 18 (diciotto) aprile 2013 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “Server 8” relativa alla fornitura di Server entry Deskside a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.

VISTO:

- la D.D.G. n. 75 del 13/12/2012 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012- Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2013;
- la D.D.G. n. 26 del 15/02/2013 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2013 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;

PREMESSO:

- che si rende necessario provvedere, in seguito alla ricognizione puntuale svolta dal Servizio Sistemi Informativi di Arpa, alla fornitura per alcune individuate strutture (Sezioni Provinciali di Piacenza, Modena e Forlì) di Server deskside con le necessarie componenti opzionali;
- che Consip S.p.A., secondo la normativa vigente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei contraenti per la “Fornitura di Server e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le P.A.”, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 42 dell'11/04/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 69 del 07/04/2012;
- che la ditta Infordata S.p.A., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del RTI insieme alla mandante Mediatica S.p.A., è risultata aggiudicataria del Lotto 2 - CIG n. 4115750856 relativo alla procedura di cui sopra ed ha stipulato la Convenzione per la fornitura di Server Entry Deskside a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le P.A., allegata al presente atto sub A), con decorrenza dal 19/03/2013 e durata di 6 mesi prorogabile di ulteriori 6;
- che la tipologia di Server oggetto della suddetta Convenzione (Server Primergy TX300 S7 - Codice prodotto: S26361-K1390-V201) soddisfa le esigenze delle strutture dell'Arpa;
- che da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa E-R, è stata manifestata l'esigenza di provvedere alla fornitura di Server Primergy TX300 S7 per un quantitativo di 3 unità;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;
- l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma 3, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stessa;

PRESO ATTO:

- che non sono attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R per la fornitura di server, e che è possibile aderire alla succitata Convenzione Consip per la fornitura di Server Entry Deskside a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura;
- che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un'autonoma procedura di acquisto;

CONSIDERATO:

- che l'importo unitario stabilito nella Convenzione Consip Server 8 – Lotto 2 - per la fornitura di "Server Entry Deskside", stipulata con l'RTI Infordata S.p.A. Mediatica S.p.A., per quanto concerne i prodotti d'interesse, e come risultante dalla Scheda di sintesi dei parametri economici, in atti, è di euro 1.984,64 + IVA 21%;
- che, trattandosi di Server in formato deskside ottimizzato per utilizzi di carattere generale, la convenzione "Server 8" consente inoltre alle amministrazioni richiedenti di acquistare tutte le componenti opzionali aggiuntive ritenute necessarie ai fini della configurazione d'interesse e previste quali implementazioni delle apparecchiature in fornitura;

PRESO ATTO PERTANTO:

- che la configurazione di interesse per Arpa è così articolata:

Codice	Descrizione	Dettagli	Quantità	Prezzo	Importo
S26361-K1390-V201	Server Primergy TX300 S7 configurazione base (1° Processore con 24 GB di Ram)	Primergy TX300S7	1	€ 1.984,64	€ 1.984,64
S26361-	Espansione di memoria a 48 GB	OpzMemCItoMI1	1	€ 247,05	€ 247,05

F3696-L515	di Ram				
2x S26361-F4482-L530	Aggiornamento dei 2 Dischi di base da 144 a 300GB	OpzStorage144to300	1	€ 109,55	€ 109,55
S26361-F4482-L530	Unità Disco aggiuntiva da 300GB	OpzStorage300	3	€ 230,05	€ 690,15
					Importo Totale € 3.031,39

- che l'importo unitario complessivo della tipologia di Server da ordinarsi risulta pertanto di Euro 3.031,39 + IVA 21%;

- che tutti gli articoli dovranno essere consegnati direttamente presso le strutture richiedenti, agli indirizzi indicati nel file allegato sub B) al presente atto e previo accordo con i referenti ivi specificati;

- che, come previsto dalla Convenzione, risultano garantiti tra i servizi connessi alla fornitura il servizio di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi, nonché il servizio di assistenza in remoto e locale, e di gestione e manutenzione delle apparecchiature per un periodo di n. 36 mesi;

RILEVATO

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

- che tale acquisto risulta coerente con la Politica degli acquisti verdi, approvata da Arpa con D.D.G. n. 73 del 13/10/2011, per le seguenti caratteristiche ambientali dei prodotti:

a) conformità alle direttive green compliant RoHS-WEEE;

b) La conformità dell'apparecchiatura ai livelli di efficienza energetica di cui alle linee guida EPA Energy Star 1.1;

RITENUTO:

- di aderire pertanto alla Convenzione "Server 8" (Lotto 2) stipulata da Consip con l'RTI Infodata S.p.A. – Mediatica S.p.A., data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabiliti;

- di ordinare i 3 Server Primergy TX300 S7, dotati, come consentito dalla suddetta Convenzione, delle componenti opzionali così come dettagliate nella configurazione sopra riportata (e come descritte al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico);

DETERMINATO UN COSTO:

- di Euro 9.094,17 + IVA pari ad Euro 11.003,94 per la fornitura di n. 3 Server Primergy TX300 S7 (al costo unitario omnicomprensivo di Euro 3.031,39 + Iva);

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013 -Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006, è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sul Decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26 della l. 23.12.1999, alla Convenzione CONSIP - "Server 8" Lotto 2: Server Deskside – del 19.03.2013 per la fornitura di Server entry deskside a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip e l'RTI INFORDATA S.p.A. - MEDIATICA S.p.A.;
2. di provvedere pertanto all'emissione degli ordinativi di fornitura nei confronti della ditta Infordata S.p.A. per:

- Numero 3 Server Entry Deskside Primergy TX300 S7, codice prodotto S26361-K1390-V201, provvisti dei Dispositivi Opzionali di seguito specificati:

Codice	Descrizione	Dettagli	Quantità	Prezzo	Importo
S26361-K1390-V201	Server Primergy TX300 S7 configurazione base (1° Processore con 24 GB di Ram)	Primergy TX300S7	1	€ 1.984,64	€ 1.984,64
S26361-F3696-L515	Espansione di memoria a 48 GB di Ram	OpzMemCItoMI1	1	€ 247,05	€ 247,05
2x S26361-F4482-L530	Aggiornamento dei 2 Dischi di base da 144 a 300GB	OpzStorage144to300	1	€ 109,55	€ 109,55
S26361-F4482-L530	Unità Disco aggiuntiva da 300GB	OpzStorage300	3	€ 230,05	€ 690,15
					Importo Totale € 3.031,39

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui sopra è di Euro 9.094,17 + IVA 21% pari ad Euro 11.003,94;

4. di dare atto che il costo complessivo di Euro 11.003,94, relativo al presente provvedimento, riveste natura di investimenti informatici, è compreso nel budget annuale 2013 investimenti con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2013 saranno comprese nel budget annuale di esercizio e nel conto economico preventivo pluriennale delle strutture richiedenti.

5. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere i relativi ordinativi di fornitura.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
(F.to Piero Santovito)



consip

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVER (ENTRY E MIDRANGE) E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 CIG 4115750856

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2011 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

- **INFORDATA S.P.A.**, sede legale in Latina, Piazza Paolo VI N°2, capitale sociale Euro 517.000=, iscritta al Registro delle Imprese di Latina al n. 00929440592, P. IVA 00929440592, domiciliata ai fini del presente atto in Latina, Piazza Paolo VI N°2, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Gianni Caparelli, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Mediatica S.p.A. con sede legale in Roma, Via Silvio D'Amico n. 40, capitale sociale Euro 1.400.000=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05489340728, P. IVA 06464901005, domiciliata ai fini del presente atto Roma, Via Silvio D'Amico n. 40, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Nicola Cinotti repertorio n. 141756, raccolta n. 55113 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo



stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28.12.2011 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Server (*Entry e Midrange*) e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario,



suddivisa in n. 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 42 del 11/04/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 69 del 07/04/2012;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 relativo alla procedura di cui sopra, a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla S2C S.p.A. ed avente n 01.000004568 per un importo di Euro 663.737,78= (*seicentosessantatremilasettecentotrentasette/78*) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. ed avente n. 01.000004570 per un importo pari ad Euro 34.925,00= (*trentaquattromilanovecentoventicinque/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata ad Infordata S.p.A. dalla ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed avente n. 292928718 e n. 292928743, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata a Mediatica S.p.A. dalla ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. ed avente n. 322664043, stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione - Parte I).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Lotto**: comprende le forniture di server entry come riportato nel paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico;
 - i) **Quantitativo massimo della Convenzione**: quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 2 pari a n. 2.400 Server Entry Desktop;
 - l) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella



presente Convenzione.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti fornitura di Server (Entry e Midrange) e dei servizi connessi ed opzionali e alle attività stabilite nella presente Convenzione, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
 - **Lotto 2:** fornitura di Server Entry Deskside, con i requisiti generali di sistema di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.2.1, nonché nel rispetto dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3.3.2 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo, sia esso già di proprietà dell'Amministrazione e compatibile con le specifiche richieste per la fornitura, sia esso acquistato nell'ambito della fornitura in oggetto, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - fornitura delle componenti opzionali descritte al paragrafo 6.1.2 del Capitolato Tecnico, se espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente;
 - la prestazione del servizio opzionale di System Management avanzato, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 6.2.2.1 del Capitolato Tecnico, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente,
- tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità



Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 2.400= Server Entry Deskside.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi connessi alla fornitura e gli ulteriori adempimenti legati alla Convenzione, e segnatamente:
 - consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi, collaudo come descritto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza in remoto e locale (*Call Center*), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - gestione e manutenzione delle apparecchiature, come descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione;
 - laddove richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come descritto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico,
 - adempimenti legati alla Sezione Convenzioni, di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;
 - adempimenti di reportistica, come descritto nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
 - forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
4. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e non rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto



previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

7. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. A parziale integrazione di quanto disciplinato nell'articolo 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà (i) assegnare a ciascun ordinativo di fornitura ricevuto un numero progressivo; (ii) nel caso in cui l'Amministrazione non abbia ordinato uno dei sistemi operativi disponibili quali componenti opzionali, valutare la compatibilità dell'apparecchiatura con il sistema operativo indicato nell'Ordinativo e già di proprietà dell'Amministrazione (si veda al riguardo l'elenco di Sistemi operativi compatibili come indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica); (iii) nel caso in cui la configurazione tecnica richiesta dalla Amministrazione non è compatibile con il sistema operativo in possesso della Stessa, comunicare all'Amministrazione di non poter dare esecuzione all' Ordinativo entro un giorno lavorativo successivo dalla ricezione dell'Ordinativo stesso; (iv) nel caso in cui la configurazione tecnica richiesta dalla Amministrazione è compatibile con il sistema operativo in possesso della Stessa, entro un giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, dare conferma all'Amministrazione ordinante tramite comunicazione, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all'ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna delle apparecchiature secondo i termini indicati nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. Nel caso di consegna posticipata delle apparecchiature, come disciplinato nel suddetto paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà, in sede di conferma dell'ordinativo, comunicare espressamente all'Amministrazione che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato rispetto alle normali condizioni di fornitura, indicando il motivo del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. In tali casi, l'Amministrazione Contraente - entro n. 2 (due) giorni lavorativi successivi alla comunicazione di conferma del Fornitore contenente un termine di consegna diverso rispetto alle normali condizioni di fornitura, ha la facoltà di revocare l'ordinativo qualora il suddetto termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 6 (sei) mesi a decorrere dal 20/03/2013; tale durata potrà



essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a quella del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature, quindi pari a n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che i Server forniti ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "B", e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed il servizio opzionale e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
 - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza



(N.O.S.I.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

3. Qualora l'amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: www.codmat.difesa.it.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO DEI SISTEMI, RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.), COLLAUDO

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. Entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione ed avvio operativo di cui al precedente comma, le apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoposte a collaudo, in contraddittorio con il Fornitore, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
4. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature - componenti hardware e programmi software forniti - di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in particolare, l'Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento delle apparecchiature (complete di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
5. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, firmato dall'Amministrazione e controfirmato dal Fornitore, se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
6. La fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente al verificarsi dell'esito positivo del collaudo. La data del relativo verbale (di collaudo) verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora l'oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite e a più sessioni di collaudo, nei casi previsti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, sarà considerata quale Data di Accettazione della fornitura la data del verbale positivo relativo alle ultime



apparecchiature collaudate.

7. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di n. 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale (di collaudo), a sostituire le apparecchiature, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato. Tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità e i termini di cui sopra; in caso di esito negativo di detto secondo collaudo, l'Amministrazione Contraente, oltre a poter applicare le relative penali e fatto salvo il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14 del presente Atto.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature fornite, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico e relativa Appendice, nonché all'articolo 7 delle Condizioni Generali.
10. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente e insindicalmente, ora per allora, i relativi risultati.
11. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le predette verifiche sono a carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinatori di Fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo di 34.925,00 Euro (euro *trentaquattromilanovecentoventicinque/00*).
12. In ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
13. Il Fornitore si impegna a osservare le disposizioni del D.Lgs. 151/2005, del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i. del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i., del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE. In particolare, il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3, lett. b), e 188 bis e 189 comma 3 e comma 3-bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e ad applicare le disposizioni del D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 (SISTRI). Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le



disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura secondo le modalità e i termini stabiliti nella presente Convenzione e nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il *Call Center* di cui al successivo comma 2. La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e l'infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il configuratore *on-line* secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 7.2) e un apposito Call Center dedicato, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo gli orari, le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui oltre. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. Inoltre, sempre dalla data di attivazione della prese
3. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di



volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente divisibile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 7.3 Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi (connessi e opzionali) oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e offerti eventualmente migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E). In particolare:
 - il prezzo unitario di ciascuna apparecchiatura è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività



- contrattuali;
- il prezzo di ciascuna opzione (componenti opzionali e servizio opzionale) è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del server nella configurazione base ed è altresì comprensivo:
 - con riferimento ai componenti opzionali, di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i requisiti hardware e software per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura corredata del medesimo componente;
 - con riferimento al servizio opzionale, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni". I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura.
3. Il pagamento dei predetti corrispettivi verrà effettuato nei termini di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) e comma 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i. dalla data di ricevimento delle fatture e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 641372, intestato al Fornitore presso BANCA INTESA SANPAOLO Codice IBAN IT42 P 03069 14700 100000641372. Resta salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti di pattuire, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del detto Decreto, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo 4. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 lettera e) del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 s.m.i., in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del medesimo decreto. Trascorso il termine di



cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle forniture, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la configurazione ed avvio operativo delle Apparecchiature, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



4. Con riferimento al servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato, esclusi il sabato, oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi) non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a uno dei termini stabiliti al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico, sia nel caso relativo al tempo di risposta, sia nel caso relativo al tempo di risoluzione dell'inconveniente con ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
 - pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
 - pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno - esclusi domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30, di cui al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center. La predetta penale verrà applicata anche in



caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.

8. Per ogni giorno solare di ritardo riguardo l'attivazione e l'operatività del Configuratore on-line rispetto al termine di 30 (trenta) giorni di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al predetto paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
 - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50%



(zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. Deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e le obbligazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni della presente Convenzione, del Capitolato Tecnico e degli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni e/o Consip, ciascuno per la propria competenza, applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura/servizio inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e ai suoi allegati, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 05/12/2012 dalla S2C S.p.A. avente n. 01.000004568 di importo pari ad Euro 663.737,78=(euro *seicentosessantatremilasettecentotrentasette/78*), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti., siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.A. in data 05/12/2012 e avente n. 01.000004570 pari ad un importo di Euro 34.925,00= (euro *trentaquattromilanovecentoventicinque /00*)



4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) qualora il secondo collaudo della fornitura abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7;
 - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche da Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, comma 2;
 - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Server o un dispositivo opzionale oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di “*fuori produzione*” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:

- a) dichiarazione di “*fuori produzione*” del produttore, nonché
- b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

2. Solo all’esito della verifica di detta documentazione da parte di Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:

- recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero

esonerare il Fornitore dalla fornitura del Server o del dispositivo opzionale dichiarato “*fuori produzione*”, eventualmente sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

2. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.

3. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta corrente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

4. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 19

PROPRIETA’ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITA’ DELLE LICENZE

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà del server a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.



2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 25-02-2013

CONSIP S.p.A.
Dott. Domenico Casalino

IL FORNITORE
Il legale rappresentante
Dott. Gianni Caparelli

CONSIP S.p.A.
Dott. Domenico Casalino
C.F.: CSLDNC62A11L219F
Certificatore: Postecom CA2
Validità: dal 19/05/2011 al
19/05/2014
Firma digitale: n.09AAE2

IL FORNITORE
Dott. Gianni Caparelli
C.F.: CPRGNN50L04F370J
Certificatore: : INFOCERT S.p.A
Validità: dal 05/09/2012 al
05/09/2015
Firma digitale: n. 20061113901569



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 20 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauazione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 25-02-2013

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Dott. Gianni Caparelli

IL FORNITORE

C.F.: CPRGNN50L04F370J

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validità: dal 05/09/2012 al
05/09/2015

Firma digitale: n.20061113901569

SEDI DI CONSEGNA

SEDE	Server	Referente per consegna
	Primergy	
Sez. di Forlì – Via Salinatore, 20 – 47120 Forlì	1	Fabio Fabbri - 0543 451418
Sezione di Modena – Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena	1	Massimiliano Lena – 059/433633
Sezione di Piacenza – Via XXI Aprile, 48 – 29100 Piacenza	1	Alessandro Affaticati – 0523/489660

N. Proposta: PDTD-2013-262 del 16/04/2013

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione Consip “Server 8” relativa alla fornitura di Server entry Deskside a ridotto impatto ambientale per le sedi Arpa.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/04/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
